

Criteria di valutazione nello scrutinio finale (classi I, II, III, IV)

Di norma e salvo eccezioni opportunamente motivate:

1. Risultano ammessi alla classe successiva gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (art. 4 D.P.R. 122/2009) e non hanno effettuato un numero di giorni di assenza superiore a quanto stabilito (art. 14 D.P.R. 122 "...richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"/2009 e CM 20/2011: deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.).

E' prevista la possibilità di utilizzare il voto del Consiglio di Classe ai fini di migliorare il profilo dei voti degli studenti ritenuti meritevoli.

2. si stabilisce la sospensione del giudizio per quegli studenti che presentino:

| LICEI | ISTITUTO TECNICO |
|---|--|
| fino a tre insufficienze non gravi ("cinque") | a. Fino a tre insufficienze non gravi ("cinque") b. tre insufficienze di cui una sola grave ("quattro", "cinque", "cinque") c. quattro insufficienze non gravi ("cinque", "cinque", "cinque", "cinque") sollevando una di esse con voto di consiglio |

3. Tenendo presente che la sospensione del giudizio è subordinata alla "*possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nell'anno scolastico in corso*", i Consigli di classe procedono alla **discussione e votazione sulla immediata non ammissione** alla classe successiva o sulla sospensione del giudizio nei confronti degli studenti che presentino:

| LICEI | ISTITUTO TECNICO |
|---|---|
| a. un'insufficienza gravissima (pari o inferiore a "tre"); b. almeno due insufficienze gravi (presenza di due "quattro" tra i voti proposti); c. un'insufficienza grave accompagnata da due non gravi (presenza di un "quattro" e di due "cinque" tra i voti proposti); d. almeno quattro insufficienze non gravi (presenza di quattro "cinque" tra i voti proposti); in caso di esito della votazione positivo per lo studente, una delle insufficienze sarà sollevata alla sufficienza con voto di Consiglio; e. un profilo di voti peggiori dei precedenti | a. tre insufficienze di cui una molto grave ("tre", "cinque", "cinque") b. tre insufficienze anche non gravi ("cinque", "cinque", "cinque") in caso di alunni ammessi alla classe successiva con voto di consiglio in una di queste materie nello scrutinio precedente c. tre insufficienze di cui due gravi ("quattro", "quattro", "cinque") d. un profilo di voti peggiori dei precedenti. |

Se il C.d.c. ritiene che lo studente o per la gravità o per la diffusione delle insufficienze non sia in grado di recuperare le lacune entro i mesi estivi **procederà alla non ammissione** all'anno scolastico successivo. Nel deliberare la non promozione il Consiglio di classe terrà conto anche dei seguenti elementi negativi di valutazione:

- a) assenza di significativi progressi dello studente rispetto alla situazione di partenza anche in seguito alle attività di recupero programmate dalla scuola
- b) persistenza di debiti del I quadrimestre, scarso impegno e interesse nello studio, discontinua frequenza, mancanza di partecipazione alle attività didattiche, metodo di studio inadeguato.

Criteria di valutazione nello scrutinio degli esami di recupero

La possibilità data dal C.d.c. di recuperare una o più materie durante i mesi estivi deve trasformarsi in un effettivo recupero; in altre parole lo studente deve dimostrare di aver effettivamente recuperato la o le materie assegnategli, raggiungendo la sufficienza (o i livelli minimi) nelle prove di verifica di settembre; diversamente sarà, in linea di massima, ragione di non ammissione alla classe successiva, fermo restando che ogni C.d.c. pu valutare caso per caso giustificando le proprie ragioni rispetto ai principi prefissati.